UNINDUSTRIA
UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE
ROMA • FROSINONE • LATINA • RIETI • VITERBO

News - 25/09/2023

Conversione DL 98/2023 - Emergenza climatica e misure a tutela dei lavoratori

Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento

Vi informiamo che è stata pubblicata nella G.U. n. 223 del 23 settembre 2023 la Legge 18 settembre 2023, n. 127: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento.

Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo e delle scavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica

In particolare, per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni (art. 10, lettere m, n, o, del D.Lgs. 148/2015), per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 12, commi 2 e 3, del D.Lgs. 148/2015 (limite complessivo di 52 settimane). A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale non si applica, inoltre, il contributo addizionale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 148/2015.

Disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica

Per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, il trattamento di cui all'art. 8 della L. 457/1972, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto.

I periodi di trattamento predetti non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti al citato art. 8.

In deroga all'art 14 della L. 457/1972, inoltre, il trattamento è concesso dalla sede INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto.

Linee guida in materia in salute e sicurezza

I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono e assicurano la convocazione delle parti sociali al fine di sottoscrivere apposite intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per adottare, valutando anche la correlazione tra l'umidità relativa, la temperatura e la ventilazione, linee guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche. Le intese possono essere recepite con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.

Disposizioni in materia di proroga di termini di versamento

Il termine per il trasferimento delle somme di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è differito al 30 settembre 2023.

Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2023

Allegati

» Testo coordinato